



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

**NUOVO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI
PER L'OCCUPAZIONE DI AREE COMUNALI PER
L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI,
ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI
DI DIVERTIMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 COMMA 5,
LEGGE 18.03.1968 N.337**

(Modifiche ai Regolamenti di cui alle Delibere di C.C. nn. 74/ 2006 – 48/2009 – 32/2015 – 46/2016)

Approvato con Delibera di C.C. n..... del.....



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 2	DEFINIZIONI
Art. 3	DETERMINAZIONE DELLE AREE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
Art. 4	MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AREE
Art. 5	REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

TITOLO II SPETTACOLI VIAGGIANTI – SEZIONE I ART. 4 L. 337/1968: PICCOLE ATTRAZIONI A FUNZIONAMENTO SEMPLICE, PICCOLE ATTRAZIONI, MEDIE ATTRAZIONI E GRANDI ATTRAZIONI

Art. 6	ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREA PUBBLICA
Art. 7	REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE
Art. 8	INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE
Art. 9	CARRAGGI E CAROVANE
Art. 10	INSTALLAZIONI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA TERZI
Art. 11	TIPOLOGIA DELLE ATTRAZIONI
Art. 12	TRENINO LILLIPUZIANO A PERCORSO LIBERO
Art. 13	COMPONENTI DEL PARCO
Art. 14	RAPPRESENTANZE DI CATEGORIA DEGLI OPERATORI
Art. 15	DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 16	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE E CRITERI DI PRIORITA'
Art. 17	ESPERIENZA NELL'ATTIVITA'
Art. 18	ANZIANITA' DI APPARTENENZA ALLA CATEGORIA
Art. 19	CAUZIONE
Art. 20	CRITERI DI VALUTAZIONE TRENINO LILLIPUZIANO A PERCORSO LIBERO
Art. 21	CANONE ANNUALE PER TRENINO LILLIPUZIANO A PERCORSO LIBERO
Art. 22	OBBLIGHI E DIVIETI
Art. 23	DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO DELLE STRUTTURE
Art. 24	VERIFICHE PERIODICHE
Art. 25	CONDUZIONE DELL'ATTRAZIONE



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Art. 26	REQUISITI TECNICI DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
Art. 27	REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE NUOVE ATTIVITA'
Art. 28	REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE ATTIVITA' ESISTENTI
Art. 29	MODIFICHE LICENZE DI ESERCIZIO
Art. 30	SUBINGRESSI
Art. 31	CAUSE DI DECADENZA E REVOCA
Art. 32	RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E COMPETENZA DEGLI UFFICI
Art. 33	SANZIONI
Art. 34	SANZIONI E PENALI

TITOLO III CIRCHI EQUESTRI

Art. 35	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 37	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Art. 38	CRITERI PREFERENZIALI
Art. 39	ATTIVITA' COMPLEMENTARI
Art. 40	OBBLIGHI E DIVIETI
Art. 41	TUTELA DEGLI ANIMALI
Art. 42	SANZIONI

TITOLO IV ESERCIZIO DI BALERE, TEATRI VIAGGIANTI, TEATRI DI BURATTINI ED ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE

Art. 43	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
---------	------------------------------

TITOLO V SPETTACOLI DI STRADA

Art. 44	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 45	SOGGETTI DESTINATARI
Art. 46	PRESENTAZIONE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Art. 47	CRITERI PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI E FASCE
Art. 48	OBBLIGHI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA
Art. 49	RESPONSABILITA'
Art. 50	DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEGLI

TITOLO VI SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51	PRINCIPI GENERALI E APPLICAZIONI DELLE SANZIONI
---------	---



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Art. 52	SOSPENSIONE E REVOCA DEI TITOLI AUTORIZZATORI
Art. 53	NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 54	CONTROVERSIE
Art. 55	SANZIONI – NORME ACCESSORIE
Art. 56	ENTRATA IN VIGORE



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della Legge n. 337 del 18/03/1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" e ss.mm.ii., del D.M. 18/05/2007, coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13/12/2012 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e la concessione di area pubblica o privata aperta al pubblico per l'installazione delle attrazioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di piccole attrazioni a funzionamento semplice, piccole attrazioni, medie attrazioni e grandi attrazioni, di spettacoli circensi, di esercizio di balere, teatri viaggianti, teatri di burattini ed esibizioni di auto e moto acrobatiche, degli spettacoli di strada di cui all'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti previsto dalla Legge n. 337/1968 e approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969 e aggiornato con Decreto Interministeriale del 03/08/2020.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio dei parchi divertimento, circhi equestri, e dello spettacolo viaggiante in genere nel territorio del Comune di Sorrento, ivi compreso il "trenino lillipuziano a percorso libero"
4. Tutte le attività dello spettacolo viaggiante sono tenute al rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 311 del 28/05/2001, dal D.M. 19/08/1996 *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"*, dal D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii. e altre norme di settore vigenti.
5. Le attività di "Spettacolo di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.
6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante sono indicate nel presente Regolamento nel rispetto delle normative nazionali vigenti.
7. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento, che restano disciplinati dalla normativa vigente in materia e dagli artt. 86 e 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d'ora innanzi denominato per brevità T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si intende per:
 - a) **Attività di spettacolo viaggiante:** le attività spettacolari, i trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, installate all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, altresì in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati, inserite nell'elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione rispondenti a quanto



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

previsto dal D.M. 18 maggio 2007 e ss.mm.ii. in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività. Sono parimenti considerati spettacoli viaggianti quelli allestiti su area privata assoggettati alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia;

- b) **Attrazione:** singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito Elenco del Ministero per i Beni e Attività Culturali, di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968, e rispondente a quanto previsto dal D.M. 18/05/2007 relativamente alla registrazione e al codice identificativo delle attività. Per l'individuazione di un'attrazione si fa riferimento alla denominazione della stessa contenuta nella registrazione effettuata dal Comune competente al rilascio del codice identificativo. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante si dividono, ai sensi del suddetto Decreto Ministeriale in piccole, medie e grandi attrazioni. Nell'ambito delle **attrazioni** rientra anche il "Trenino lillipuziano a percorso libero";
- c) **Attività esistente:** attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del D.M. 18 maggio 2007 e ss.mm.ii.
- d) **Categoria:** distinzione tra le varie attrazioni in piccole, medie e grandi così come stabilito dall'Elenco del Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art. 4 sezione I della Legge n. 337/1968;
- e) **Tipologia:** la denominazione dell'attrazione identificata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "*Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti*" di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968;
- f) **Parco divertimenti:** complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione di servizi comuni;
- g) **Piccolo complesso di attrazioni:** gruppo non superiore a n. 9 (nove) attrazioni appartenenti alla categoria delle medie e piccole attrazioni, insistenti nella medesima area, comprese nel Decreto Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968;
- h) **Gestore:** soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, e' equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
- i) **Conduttore:** persona delegata dal gestore come Responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
- j) **Manuale d'uso e manutenzione:** documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenze e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrazione;
- k) **Libretto dell'attività:** registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e amministrativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziale e delle successive



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

verifiche annuali, nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti – incidenti verificatisi;

- l) Tecnico abilitato:** soggetto abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.
- m) organismo di certificazione:** organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.
- n) Le diciture “piccole attrazioni a funzionamento semplice”, “medie attrazioni” e “grandi attrazioni”** fanno riferimento alla classificazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'elenco delle attività spettacolari di cui all'art. 4 della legge 337/1968;

2. Le sopra enunciate definizioni sono suscettibili di modifica automatica in dipendenza da evoluzioni della normativa statale in materia.

Art. 3

Determinazione delle aree per le attività dello spettacolo viaggiante

Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo o su percorso cittadino, indicato da apposito atto di giunta, ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68.

L'elenco delle aree disponibili e/o del percorso cittadino, ivi compreso il percorso del trenino lillipuziano, è aggiornato almeno una volta all'anno con deliberazione di giunta, che sarà pubblicata all'albo on line e/o su eventuali apposite sezioni dedicate del portale dell'ente.

Tali aree, o il percorso cittadino, possono essere temporaneamente destinate a scopi istituzionali dell'Amministrazione in via eccezionale ed in concomitanza con eventi pubblici, senza indennizzo alcuno per il titolare.

Nell'elenco possono essere indicate le attività di spettacolo viaggiante che, per dimensioni o tipologia, possono essere installate soltanto in specifiche aree così come pure per il percorso del trenino lillipuziano a percorso libero.

La concessione delle aree per la installazione delle attività di cui all'art. 1 viene disposta dal dirigente dello Suap previo accertamento dei requisiti soggettivi e professionali e delle condizioni oggettive di concedibilità ai sensi delle disposizioni della legge nazionale e di quelle immediatamente esecutive della legislazione europea, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 4

Modalità di concessione delle aree

L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante su area pubblica è subordinato al rilascio da parte del competente ufficio comunale del provvedimento di “concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché del “percorso cittadino” ai soggetti in possesso dei requisiti di legge ed al pagamento del relativo canone ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20 aprile 2021 e ss.mm.ii. ed ulteriori canoni e tributi, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il rilascio della concessione di cui al precedente punto è subordinato all'indizione di pubblica selezione nei casi e secondo le prescrizioni previste dai successivi articoli, diverse a seconda della tipologia di spettacolo viaggiante.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte del 20% con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

È vietata ogni forma di cessione del provvedimento di concessione di suolo pubblico, la concessione di aree e di percorso cittadino, non incluse nell'elenco di cui all'art. 3 e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

La violazione al divieto di cui al comma precedente comporta per il concessionario la decadenza dal provvedimento di concessione, implicativa di effetti anche per il sub concessionario, nonché per entrambi impedimento ad ottenere concessioni per tutto l'anno successivo.

Le modalità di concessione delle aree sono stabilite dal presente regolamento.

Le aree comunali vengono concesse direttamente ad ogni singolo esercente dello spettacolo viaggiante purché in regola con tutte le disposizioni di legge applicabili.

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività che rimane comunque soggetta al rilascio del titolo ex artt. 69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e a tutte le disposizioni e norme ad essi correlate.

L'area assegnata si riferisce unicamente alle attrazioni ed alle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività. Qualora, per imprevedibili motivi di pubblico interesse, all'atto dell'installazione delle strutture o dell'affidamento del percorso cittadino non fosse possibile mantenere la concessione, il Comune si riserva il diritto insindacabile di revocarla o differirla, senza che l'impresa concessionaria possa chiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo.

Il Comune si riserva di dichiarare la decadenza dalla concessione ove si accertino gravi irregolarità o violazioni alle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 5

Requisiti per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante

L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive di tutte le autorizzazioni di legge.

TITOLO II

SPETTACOLI VIAGGIANTI – SEZIONE I ART. 4 L. 337/1968: PICCOLE ATTRAZIONI A FUNZIONAMENTO SEMPLICE, PICCOLE ATTRAZIONI, MEDIE ATTRAZIONI E GRANDI ATTRAZIONI

Art. 6

Attività di spettacolo viaggiante su area pubblica

Le attività di spettacolo viaggiante e di parchi divertimento su area pubblica, nelle aree di cui al precedente articolo 3, sono da considerarsi temporanei e potranno esercitarsi esclusivamente nei periodi e negli orari di volta in volta indicati dall'ente, sulla base del parere del Dirigente della Polizia Municipale, al fine di contemperare i molteplici interessi, in relazione alla stagione, al traffico ed alle altre manifestazioni previste nel territorio comunale.

La durata massima consecutiva di concessione delle attrazioni per i parchi divertimento è determinata in giorni 30, salvo proroghe concedibili in base ad adeguata motivazione dipendente da cause non prevedibili



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

all'atto della richiesta, comunque nel limite di 120 giorni l'anno, come stabilito dall'art.25 co.4 D.M. 23.5.2003.

Per singole attrazioni o per piccoli complessi con meno di sei attrazioni non costituenti parco di divertimenti la durata delle concessioni per lo Spettacolo Viaggiante può essere:

- a) Temporanea, concessa per un periodo inferiore ad un anno rinnovabile per frazioni di mesi;
- b) Permanente, concessa per la durata di un anno, rinnovabile se riportata all'anno solare
- c) Pluriennale, con un massimo di anni 3

La durata della concessione è stabilita dall'ente con adeguata motivazione.

L'installazione temporanea delle singole attrazioni e piccoli complessi di attrazioni del presente Regolamento, su aree private o su aree pubbliche concesse a terzi, sia all'aperto che al chiuso, in occasione di manifestazioni di vario genere, quali sagre, iniziative a carattere politico, benefico o religioso, è soggetta al rilascio del nulla osta da parte del soggetto privato o da parte del soggetto concessionario dell'area pubblica.

Le installazioni su aree private o su aree pubbliche concesse a terzi, potranno essere effettuate nella superficie occupata dalla manifestazione ovvero in aree immediatamente adiacenti. In ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare, ai fini dell'agibilità dell'area, nonché nella relazione tecnica della manifestazione.

Possono essere oggetto di concessione anche aree non incluse nell'elenco, se autorizzate con deliberazione di Giunta Comunale in forma temporanea.

Art. 7

Requisiti per la concessione delle aree

1. Le aree disponibili o il percorso cittadino possono essere concesse ai singoli esercenti delle attrazioni che siano in possesso contestualmente:
 - a) della licenza rilasciata dal comune di residenza ai sensi dell'art.69 del TULPS;
 - b) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) dell'attrazione da installare o autorizzata al percorso cittadino che, inserita nella licenza, risulti compresa nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 e dai relativi decreti interministeriali, del periodo di esercizio e misure d'ingombro;
 - d) dell'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. con verifica posizione P.IVA;
 - e) della copia del collaudo annuale delle attrazioni rilasciato come per legge.
2. L'occupazione delle aree o del percorso cittadino è subordinata al rilascio di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento:
 - a) degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei corrispettivi relativi ai servizi forniti (ad es. sicurezza – pulizia area ecc), eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale;
 - c) della cauzione eventualmente fissata dall'Amministrazione così come fissata nel presente regolamento;
 - d) delle spese relative alla Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, da attivarsi nei casi e con le modalità eventualmente previsti dalle normative vigenti;

Art. 8

Installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree private

L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante e di parchi divertimento su aree private è autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e delle norme del presente Regolamento, nonché nel rispetto degli altri atti, piani e regolamenti comunali.

I parchi di divertimento potranno svolgersi su area privata, della quale ne sia dimostrata la disponibilità e sia dichiarata idonea in rapporto alla normativa di legge, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, quest'ultimi relativi alla sicurezza, incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo e del periodo, alla viabilità pedonale e veicolare.

La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al successivo art. 15 ed integrata con la documentazione relativa alla disponibilità dell'area da occupare, la certificazione preventiva di agibilità e il nulla osta del proprietario dell'area privata con annessa dichiarazione con cui si sollevi il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subiti e con cui si obbliga alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La durata delle autorizzazioni nel caso di eventi/manifestazioni deve essere limitata al loro periodo di svolgimento.

Sono ammesse installazioni su aree private quando queste sono soggette a vincoli di tutela paesaggistica e ambientale, previa autorizzazione della competente autorità posta a tutela (sovrintendenza).

La compatibilità dell'area per l'installazione di dette attività permanenti sotto il profilo urbanistico, edilizio e ambientale è dichiarata dal richiedente l'autorizzazione sotto sua responsabilità e verificata dagli uffici.

Art. 9

Carraggi e carovane

1. Lo stazionamento dei mezzi tipo caravan/abitazione a seguito dello spettacolo viaggiante, per le manifestazioni che si svolgono su area pubblica, è consentito nelle aree indicate dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante sono obbligati a mantenere in condizioni di decoro lo spazio adiacente ai caravan e/o case mobili, provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla pulizia continuativa dell'area occupata.
3. Tutti gli allacci delle utenze necessarie sono ad esclusivo carico dell'esercente.
4. Tutti gli esercenti dello spettacolo viaggiante che occupano temporaneamente le aree indicate per lo stazionamento dei caravan e delle abitazioni mobili sono tenuti al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di polizia urbana, igiene urbana, inquinamento acustico e smaltimento dei rifiuti.

Art. 10

Installazioni in occasione di manifestazioni organizzate da terzi

1. In occasione di manifestazioni organizzate su suolo pubblico, quali sagre, festival musicali, feste di contrada e similari, può essere autorizzata l'installazione di singole attrazioni o di complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante. In tal caso l'organizzatore della manifestazione dovrà presentare agli uffici competenti il relativo progetto con allegata planimetria generale nonché relazione tecnica descrittiva della manifestazione, ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.
2. I singoli esercenti dovranno presentare la domanda di autorizzazione prevista dall'art.15 e rispettare gli obblighi e le modalità di conduzione dell'attrazione previsti dall'art. 22 previa presentazione di nulla osta e di copia del contratto con l'organizzatore, rispettando, nelle modalità di concessione, i requisiti di cui agli articoli 16, 17 e 18, ove ricorrano le relative condizioni.

Art. 11

Tipologia delle attrazioni

La tipologia delle attrazioni presenti nei parchi è contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modifiche e integrazioni.

L'indicazione delle particolarità tecnico - costruttive, le caratteristiche funzionali e la denominazione delle attrazioni sono quelle previste dall'elenco sopra citato, aggiornato periodicamente dall'autorità competente.

Qualora venga richiesto di installare singole attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree non comprese tra quelle individuate all'uopo, è facoltà dell'Amministrazione comunale, valutata l'idoneità dell'ubicazione e l'effettivo interesse dell'iniziativa per i cittadini, di accogliere la richiesta. Alla fattispecie si applicano le disposizioni stabilite negli articoli precedenti e susseguenti, in quanto compatibili.

Art. 12

Trenino lillipuziano a percorso libero.

L'attrazione di cui al presente articolo è costituita da locomotiva in miniatura con motore munita di ruote pneumatiche, trainante dei vagoncini o vagoni con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell'attrazione.

Lo scopo dell'attrazione è quello di permettere agli avventori di effettuare un giro turistico, senza sosta, su di un itinerario cittadino predeterminato, per poter ammirare, in un tempo relativamente breve, strade ed angoli caratteristici della Città a bordo di un veicolo che riproduce un vecchio treno. Tale attività non costituisce servizio alternativo, assimilabile o concorrenziale con il servizio pubblico di trasporto persone, ex L.R. 28.3.2002 n.3.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

In particolare, il trenino non effettuerà fermate intermedie e la sosta, per la salita e la discesa degli avventori, avverrà in un'area comunale che sarà individuata dall'Amministrazione. Il trenino potrà circolare esclusivamente nei giorni e nelle ore fissati dal Comune; dopo l'ultima corsa dovrà essere spostato in area di cui il gestore può disporre a proprio onere e non potrà essere parcheggiato né nell'area assegnata per la sosta né lungo le strade cittadine.

Il Percorso del Trenino viene inserito nell'elenco delle Aree per lo Spettacolo Viaggiante redatto dal Competente Ufficio, autorizzato dal competente Comando di P.M. ed approvato dalla GIUNTA COMUNALE.

Ai fini dell'assegnazione della Concessione e del Percorso, nonché per la quantificazione del canone annuale, valgono i requisiti previsti in materia dal presente Regolamento.

Ai fini dell'Esercizio il Gestore deve essere obbligatoriamente munito della Licenza di cui all'art 69 TULPS e ss.mm.ii, intestata al soggetto richiedente e che comprenda l'attrazione con relativo codice identificativo.

Art. 13

Componenti parco

L'Amministrazione Comunale determina la composizione del parco divertimenti, in relazione all'area disponibile cui al precedente articolo 3, sulla base delle domande pervenute e della graduatoria di merito redatta ai sensi del successivo art. 16.

Al fine di garantire una presenza equilibrata, all'interno dell'area del parco, possono essere contemporaneamente presenti:

grandi attrazioni fino ad massimo di 2 attrazioni e diverse tra loro;

medie attrazioni fino ad un massimo di 5 attrazioni e diverse tra di loro;

piccole attrazioni fino ad un massimo di 10 attrazioni e diverse tra di loro;

Tali attrazioni costituiranno il parco divertimento temporaneo di terza categoria, formato ai sensi dell'art.26 D.M. 23.5.2003.

Gli apparecchi di piccolissime dimensioni, se richiesti a completamento di grandi, medie e piccole attrazioni, possono essere autorizzati in deroga ai limiti sopra citati.

Nel parco è consentita come complementare l'attività di somministrazione così come disciplinata dall'articolo 94 della [Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020](#) e non più di n. 2 banchi per la vendita di torrone, dolci, pop-corn e similari.

La somministrazione di bevande alcoliche è severamente vietata, per ogni tipo di concessione (carattere permanente, temporaneo, pluriennale).

La concessione delle attività complementari è subordinata al possesso delle autorizzazioni per la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande e degli ulteriori requisiti prescritti dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 14

Rappresentanze di categoria degli operatori

Come per legge, in via preventiva, alle Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Categoria sono rese note, per sommi principi, iniziative inerenti alle modalità di disciplina generale dello svolgimento delle

attività di spettacolo viaggiante.

Le eventuali osservazioni pervenute non rivestono carattere vincolante.

Art. 15

Domande per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le istanze volte al rilascio di concessioni temporanee vanno presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per l'avvio dell'attività. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo. In presenza di più domande per la stessa concessione nel medesimo periodo si avvierà procedura selettiva, fondata sui medesimi parametri delle concessioni permanenti o pluriennali.
2. In occasione di sagre, fiere, e altre manifestazioni su aree pubbliche, l'Amministrazione pubblicherà un avviso nel quale indicherà la documentazione occorrente e i criteri di selezione delle domande pervenute secondo quanto disposto dai successivi articoli in materia del presente Regolamento.

Quanto al Trenino Lillipuziano a percorso libero si rinvia alle prescrizioni di cui ai successivi articoli in materia.

3. Il richiedente deve fornire, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
 - a. dati anagrafici e fiscali della persona fisica o giuridica richiedente:
 - se il soggetto richiedente è una persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e domicilio, se diverso dal luogo di residenza, cittadinanza, codice fiscale, P.IVA, n. e data di iscrizione alla CCIAA;
 - se il soggetto richiedente è una persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale, partita Iva, n. e data di iscrizione alla CCIAA, dati anagrafici del rappresentante legale;
 - b. numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e P.E.C.;
 - c. estremi dell'autorizzazione rilasciata all'esercente dal Comune di residenza o dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, oppure se l'esercente o l'impresa esercitano l'attività circense e hanno rispettivamente, residenza o sede, in un Paese non facente parte dell'Unione Europea, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 394 del 1994;
 - d. di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - e. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
 - f. denominazione, come da elenco ministeriale ex art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337, dell'attività di spettacolo viaggiante che si intende installare;
 - g. denominazione della manifestazione e periodo per il quale si richiede l'autorizzazione ad esercitare l'attività;
 - h. dichiarazione di avvenuta registrazione dell'attività con indicazione del Comune presso



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

il quale avvenuta la registrazione, nonché del codice identificativo attribuito;

- i. eventuale dichiarazione di frequenza, e conclusione con esito positivo, del corso sul corretto montaggio delle attività di cui al comma 3 dell'art. 6 del DM 18 maggio 2007;
- j. dichiarazione di essere in possesso del libretto dell'attività e del manuale di uso e manutenzione;
- k. copia della polizza di assicurazione da responsabilità civile verso terzi stipulata dall'esercente l'attività di spettacolo viaggiante riguardante l'attrazione, con relativa quietanza di pagamento attestante la validità anche per il periodo di allestimento e smontaggio;
- l. nulla osta del soggetto organizzatore della manifestazione in occasione della quale è richiesta l'autorizzazione.
- m. misura di ingombro totale dell'attrazione, comprensiva di eventuali sporgenze, pedane, spazi di servizio, di sicurezza, ecc.;
- n. dichiarazione attestante la presentazione di specifica domanda per l'occupazione di suolo pubblico;
- o. relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o geometri, che attesta la rispondenza dell'impianto in possesso dell'esercente, alle regole tecniche stabilite con decreto di cui all'elenco della legge 337 del 1968.

Alla domanda dovranno essere altresì allegati, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

a) copia autenticata della licenza rilasciata, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. dal Comune di residenza;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le qualità morali di cui all'art. 11 del TULPS, ovvero:

- di "non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione";
- di non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, ovvero di aver riportato condanne, specificandone i termini;
- di non essere stato condannato per azioni contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti, ovvero di aver riportato condanne, specificandone i termini;

d) documentazione comprovante il possesso dell'attrazione che si richiede venga autorizzata, a titolo di proprietà, locazione o cessione di azienda;

e) copia del collaudo annuale delle attrazioni predisposto da professionista abilitato.

f) dichiarazione temporanea sostitutiva del possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, oppure, in allegato, copia della polizza stessa;

g) planimetria della struttura, unitamente alla descrizione del materiale utilizzato (telone, tubi, ecc.) ed alla documentazione necessaria all'ottenimento della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

- h) rilievi fotografici dell'attrazione;
 - i) copia del collaudo statico dell'attrazione, in corso di validità;
 - l) relazione dell'impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di validità.
4. Ai fini dell'istruttoria delle richieste, l'ufficio comunale potrà richiedere ulteriori documentazioni.
5. L'inizio dell'attività è subordinato al preventivo rilascio della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S., al pagamento della cauzione prevista dal regolamento in vigore, ove ricorra il presupposto che la capienza complessiva sia superiore alle 200 persone (art. 4 Dpr 311/2001)
6. Nel corso dell'esercizio dell'attività devono essere esibiti il manuale d'uso e manutenzione ed il libretto dell'attività a semplice richiesta degli organi di vigilanza. La mancata esibizione comporta la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata.
7. Le domande presentate al di fuori del termine di cui al comma 1 non verranno considerate valide, senza ulteriori comunicazioni.
8. Non possono essere presentate istanze cumulative; per ogni manifestazione deve essere presentata una domanda.
9. Sono escluse dalla valutazione delle istanze:
- a. i gestori che, in occasione di precedenti concessioni di aree, hanno commesso grave negligenza nel mantenimento dell'area, nel pagamento del dovuto e/o nell'esercizio dell'attività;
 - b. i gestori che hanno debiti a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale, salvo il caso di saldo integrale del debito maturato prima della presentazione della domanda.

Art. 16

Istruttoria delle domande per attività di spettacolo viaggiante su aree pubbliche e criteri di priorità

1. In occasione di sagre, fiere, altre manifestazioni su aree pubbliche o per l'allestimento e la gestione di singole attrazioni di spettacolo viaggiante su aree pubbliche, permanenti o pluriennali, come, in caso di pluralità di istanze, per le temporanee, ai fini dell'assegnazione il Comune pubblicherà apposito avviso contenente i criteri di selezione.
2. Al fine di garantire la migliore attività all'utenza, il punteggio complessivo assegnabile previsto dall'avviso dovrà articolarsi, secondo i parametri del presente articolo:
- in ordine di rilievo decrescente, prevedendo possibilità di attribuire il più alto numero di punti in dipendenza dalla maggiore qualità della prestazione da offrire con l'attrazione;
 - contemplando valori sub-ponderali che non comportino sproporzioni tra il massimo ed il minimo di punti attribuibile al singolo parametro;
 - omettendo previsioni di punteggio massimo in grado di attribuire ingiustificata preponderanza ad un solo parametro, tanto da garantire sensibile vantaggio ai fini del punteggio complessivo.
3. Secondo quanto enunciato al comma precedente, i parametri vanno individuati nei seguenti:
- esperienza pregressa nella medesima attrazione, con considerazione di periodo minimo annuale;
 - numero di migliorie ed attività ulteriori rispetto alla prestazione oggetto di concessione, offerte gratuitamente ad implementazione del livello quali-quantitativo dell'attrazione;
 - numero di giornate di messa a disposizione gratuita dell'ente dell'attrazione per eventi istituzionali.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

4. L'istruttoria delle domande, quanto a tempestività, completezza e regolarità dei requisiti è di competenza del Suap; la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio e la formazione della graduatoria sono condotte da una commissione nominata dal dirigente del competente dipartimento.

Art. 17

Esperienza nell'attività

L'esperienza nell'attività coincidente con l'attrazione è maturata per periodo minimo annuale in dipendenza dal concreto esercizio della specifica attrazione.

Art. 18

Anzianità di appartenenza alla categoria

L'anzianità di appartenenza alla categoria viene considerata tenendo conto della data di rilascio della licenza di esercizio intestata al soggetto richiedente, corredata della menzione della specifica attrazione con il relativo codice identificativo.

Art. 19

Cauzione

1. Per l'installazione delle attrazioni in area pubblica potrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale definito dall'ufficio competente. Tale cauzione sarà a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi del concessionario, del risarcimento di danni, nonché delle spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a causa di condotta negligente da parte del concessionario. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
2. Il mancato versamento della cauzione nei termini costituisce causa di inaccogliibilità della domanda.
Il deposito cauzionale può essere corrisposto, oltre che in forma diretta con deposito presso la Tesoreria Comunale o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività.
3. La cauzione è restituita dopo la verifica della messa in ripristino dell'area complessivamente occupata e purché non vi siano danni da risarcire.

La cauzione non è restituita:

- Per l'importo pari al danno provocato;
- Per il suo intero ammontare in caso di mancata partecipazione, assolvendo anche alla funzione di garantire la presenza.

Nel caso in cui la cauzione non sia sufficiente a compensare il danno o la messa in ripristino dell'area, l'Amministrazione oltre a trattenere la stessa potrà in essere ulteriori azioni di rivalsa per il completo

risarcimento.

Art. 20

Trenino Lillipuziano a percorso Libero

L'assegnazione della concessione per Trenino Lillipuziano avviene previa pubblicazione di apposito avviso pubblico.

L'avviso va approvato con determinazione del dirigente competente allo Suap e pubblicato per giorni 30 sul portale istituzionale dell'ente.

In esso sarà indicata la durata della concessione che potrà essere:

- **Temporanea**, se concessa per un periodo inferiore ad un anno rinnovabile per frazioni di mesi;
- **Permanente**, se concessa per la durata di un anno rinnovabile;
- **Pluriennale**, se concessa per un massimo di **anni 3**.

L'eventuale possibilità di rinnovo, valevole per le sole concessioni temporanee e permanenti, deve essere espressamente prevista dall'avviso.

Al fine di garantire la migliore attività all'utenza, il punteggio complessivo assegnabile previsto dall'avviso dovrà articolarsi, secondo i parametri del presente articolo:

-in ordine di rilievo decrescente, prevedendo possibilità di attribuire il più alto numero di punti in dipendenza dalla maggiore qualità della prestazione da offrire con l'attrazione;

-contemplando valori sub-ponderali che non comportino sproporzioni tra il massimo ed il minimo di punti attribuibile al singolo parametro;

-omettendo previsioni di punteggio massimo in grado di attribuire ingiustificata preponderanza ad un solo parametro, tanto da garantire sensibile vantaggio ai fini del punteggio complessivo.

Secondo quanto enunciato al comma precedente, i parametri vanno individuati nei seguenti:

-completezza, specificità ed originalità del contenuto del messaggio audio-diffuso;

-numero di lingue in cui è garantita la diffusione del messaggio;

-numero di unità di personale impiegate a conoscenza di lingue straniere, documentata, salvo per la lingua madre, o da diploma di istituto di istruzione scolastica superiore o da corso specifico di idonea durata;

-esperienza pregressa nella medesima attrazione, in ambito di percorso tipico cittadino, con considerazione di periodo minimo annuale;

-numero di migliorie ed attività ulteriori rispetto alla prestazione oggetto di concessione, offerte gratuitamente ad implementazione del livello quali-quantitativo dell'attrazione;

-livello di impatto ambientale del veicolo utilizzato, senza attribuzione di alcun punteggio a quello minimo obbligatorio per legge;

-accessori opzionali in dotazione al veicolo, con rilievo anche di quelli posti ad agevolazione di anziani e soggetti affetti da difficoltà deambulatorie;

-numero di giornate di messa a disposizione gratuita dell'ente dell'attrazione per eventi istituzionali.

Dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno, negli orari, in cui non è attiva la zona a traffico limitato, l'esercizio dell'attività resterà sospeso nella parte di percorso compresa tra Via Luigi De Maio e Piazza Sant'Antonino, in entrambi i sensi.

L'istruttoria delle domande, quanto a tempestività, completezza e regolarità dei requisiti è di competenza del Suap; la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio e la formazione della graduatoria sono condotte da una commissione nominata dal dirigente del competente dipartimento.

Art. 21

Canone annuale per trenino Lillipuziano a percorso libero

Per la particolare attrazione denominata Trenino Lillipuziano a percorso libero che occuperà lo stallo di arrivo e partenza indicato nell'elenco delle aree assegnate e sul percorso cittadino e per la presenza di un botteghino biglietteria di max mq. 2, viene fissato un canone annuale da pagare in n. 2 rate, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22

Obblighi e divieti

1. Ciascun esercente, in particolare, deve:

- a) Esporre nell'attrazione in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione amministrativa e la concessione di suolo pubblico;
- b) Pagare il canone unico patrimoniale ed ogni altro tributo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico relativo al periodo di effettiva occupazione (compreso il montaggio e lo smontaggio);
- c) Pagare i corrispettivi eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai servizi forniti, nonché quelli relativi all'eventuale sopralluogo della Commissione di Vigilanza;
- d) Rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
- e) Installare nei luoghi stabiliti dal Dirigente competente le attrazioni autorizzate;
- f) Installare esclusivamente le attrazioni indicate sull'autorizzazione;
- g) Occupare soltanto l'area concessa, pena la revoca dell'autorizzazione;
- h) Rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni, definiti dall'Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante idonei cartelli collocati in luogo ben visibile;
- i) Tenere illuminata l'attrazione nelle ore serali e notturne di funzionamento del Luna Park;
- j) Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
- k) Rispettare le norme igienico sanitarie e garantire la tenuta delle proprie attrazioni in condizioni di decorosità e di perfetta efficienza e funzionalità;
- l) Tenere esposto in modo chiaro e leggibile o in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi;
- m) Comunicare all'ufficio tributi le eventuali installazioni dei mezzi pubblicitari;
- n) Provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione collocando appositi contenitori, idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti. Deve, inoltre, provvedere alla manutenzione dell'attrazione e della carovana abitazione per il decoro dell'area;
- o) Collocare un numero di contenitori idonei all'utilizzo da parte del pubblico;
- p) Effettuare la messa in ripristino dell'area avuta in concessione allo scadere del termine della concessione, lasciandola in condizioni di perfetto ordine e pulizia;



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

- q) Rispettare i regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché i regolamenti di Polizia Urbana, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
- r) Evitare che l'attrazione possa costituire elemento di disturbo al parco stesso o che possa costituire motivo di documentata immoralità e/o buoncostume.
- s) L'uso di altoparlanti e di impianti di amplificazione e non è consentito esclusivamente all'interno della struttura nel rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico e dei limiti stabiliti dal Piano Comunale di zonizzazione acustica per la zona di riferimento e gli orari previsti nell'autorizzazione.
- t) Adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità dei visitatori, essendo l'unico responsabile di eventuali danni causati a cose e/o persone all'interno dell'attrazione.
- u) Tenere a disposizione degli organi di vigilanza, presso ogni singola attrazione, tutta la documentazione relativa alla stessa (a titolo esemplificativo: autorizzazione, corretto montaggio, manuale d'uso e manutenzione e libretto dell'attività);
- v) Rispettare le distanze tra le singole attrazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione delle stesse; la distanza in ogni caso dovrà essere idonea a consentire l'accesso ai mezzi di soccorso;
- w) Rispettare il divieto di affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata;
- x) E' vietato l'ingresso nell'area del parco, ai veicoli, alle carovane abitazioni, ai carriaggi ed alle attrazioni che non siano state preventivamente autorizzate.
- y) E' vietato l'utilizzo di animali come premi nei giochi del tiro a segno o simili nei parchi divertimento.
- z) E' fatto divieto usare animali come premio o regalo e/o offrirli in omaggio a qualsiasi titolo, come previsto dall'art. 7, comma 2, L.R. n. 5 del 17/02/2005;
- aa) E' fatto divieto di dare in premio bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- bb) Non avere pendenze di versamenti inevasi richiesti a qualsiasi titolo dal Comune di Sorrento;
- cc) Dotare tutte le attrazioni di estintori e cassetta di pronto soccorso.

2. L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento ed il funzionamento della propria attrazione.

3. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.

4. I concessionari, entro e non oltre la data di inizio occupazione, dovranno versare un deposito cauzionale o prestare apposita fidejussione bancaria o assicurativa, con le modalità di cui all' art. 19 a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio pubblico o trattenuta a conguaglio di ulteriori oneri dovuti.

5. La cauzione sarà restituita entro 30 giorni dal termine dell'occupazione, previo tacito nulla osta dei competenti uffici comunali, dopo aver accertato lo stato dell'area precedentemente occupata e che non vi siano ulteriori addebiti a carico del concessionario.

Art. 23

Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

istruzioni fornite al conduttore nel manuale di uso e di manutenzione.

2. Il corretto montaggio di ciascuna attrazione deve essere attestato con specifica dichiarazione sottoscritta dall'esercente/gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da un tecnico abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica. Gli esercenti non abilitati sono tenuti ad incaricare un tecnico abilitato per la redazione delle certificazioni necessarie da produrre al termine dell'installazione dell'attrazione.

Art. 24

Verifiche periodiche

1. Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità.
2. Il risultato delle verifiche effettuate a cura di tecnico abilitato devono essere riportate, a cura dall'esercente/gestore, nel libretto delle attività relativo a ciascuna attrazione. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali. Il libretto dell'attività deve essere a disposizione degli organi di controllo locali.

Art. 25

Conduzione dell'attrazione

1. Il titolare della concessione, e per le società il legale rappresentante o un socio preposto designato dalla società stessa, è tenuto a gestire le attrazioni personalmente.
2. Ferme restando le responsabilità, civili, penali e amministrative in capo al titolare è ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S.
3. Il titolare può delegare, come responsabile della conduzione dell'attrazione, una persona maggiorenne che deve aver seguito un percorso certificato di formazione relativamente al corretto e sicuro utilizzo dell'attività da condurre ed ai comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Art. 26

Requisiti tecnici delle attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Ogni nuova attrazione dello spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.
2. Le attività dello spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale ricomprese per tipologia nell'elenco di cui alla sezione I dell'art. 4 della Legge n. 337/1968, poste in esercizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 18/05/2007, devono essere registrate e munite di codice identificativo.

Art. 27

Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

1. Le modalità di registrazione e di attribuzione del codice identificativo delle attività dello spettacolo viaggiante sono disciplinate dal D.M. 18/05/2007 e dalle successive integrazioni, il quale prevede che tutte le attrazioni in esercizio siano dotate di codice identificativo.
2. Ogni nuova attrazione, comprese le strutture gioco gonfiabili, prima di essere posta in esercizio deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede legale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli periodici previsti dal D.M. 18/05/2007 ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione di Vigilanza Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo.
3. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 2, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa di cui all'art. 3 del D.M. 18/05/2007 e dalla seguente documentazione:
 - a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
 - b) copia del libretto dell'attività.
4. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
5. Il procedimento, laddove obbligatorio per legge, comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;
- b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

6. E' fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati prescrizioni e/o approfondimenti.

7. Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette)" di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.

8. Per i "teatri viaggianti" di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 5, lettera a) del presente articolo.

9. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 7 del presente articolo il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 13, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

10. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di....;

Denominazione della attività....;

Codice / ;

Ministero dell'Interno - D.M. 18 maggio 2007, art. 4.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Art. 28

Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 28. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 24;
- d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 28. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale, o è resa disponibile per i controlli previsti dal . Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:

- a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;
- c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
- d) nuovo collaudo da parte di tecnico o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.14, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza.

Art. 29

Modifiche licenze di esercizio

La sostituzione e l'aggiunta di attrazioni relative ad una licenza di esercizio dovranno essere richieste con le modalità previste dal presente Regolamento.

In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo; nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione

La dismissione dovrà essere altresì comunicata al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio per l'aggiornamento della stessa.

Alla comunicazione di dismissione di una attrazione volta ad ottenere la cancellazione della stessa dalla licenza di esercizio rilasciata da questo Comune, qualora la registrazione sia avvenuta in altro Comune, dovranno essere allegate:

- Copia della comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo per la restituzione della targa identificativa;
- Certificazione comprovante l'avvenuta distruzione.

Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Art. 30 Subingressi

Il subentro in una attività di Spettacolo Viaggiante potrà avvenire a seguito di:

- 1) compravendita;
- 2) affitto di azienda;
- 3) donazione;
- 4) successione;
- 5) fallimento/gestione crisi dell'impresa.

Il subentrante, prima di iniziare l'attività, e comunque, se trattasi di trasferimento tra vivi, entro sei mesi dalla data dell'atto pubblico di cessione, dovrà, ai soli fini del rilascio della licenza di esercizio inoltrare istanza al Comune di residenza o sede della Società con contestuali dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 concernenti:

- 1) luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;
- 2) codice fiscale/partita IVA;
- 3) residenza /sede legale;
- 4) numero e tipologia delle attrazioni oggetto dell'atto di subentro.

Dovrà altresì essere dichiarato:

- l'avvenuta registrazione dell'attrazione, indicando il Comune che vi ha provveduto ed il codice identificativo assegnato;
- di essere in possesso del manuale di uso e manutenzione e del libretto dell'attività;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo all'articolo 67 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 (antimafia- la dichiarazione deve essere resa in caso di società da tutti i soci amministratori).

Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia autenticata dell'atto di cessione in proprietà o gestione;
- 2) originale della licenza;
- 3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità .

La cessione dell'azienda dell'attività di spettacolo viaggiante potrà essere comprensiva di tutte le attrazioni indicate sulla licenza oppure solo di una o alcune di esse.

La vendita o la cessione dell'attività dovrà essere comunicata da parte del cedente al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.

Il nuovo proprietario dell'attività, prima dell'attivazione della stessa, dovrà ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi.

Nel caso in cui il trasferimento avvenga a causa di morte, l'erede o gli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con terzi, ovvero abbiano costituito una società, potranno continuare l'attività a titolo provvisorio per un periodo non superiore a giorni 90 a nome del de cuius e comunque entro quindici giorni dalla conclusione delle pratiche di successione, l'erede, dovrà inoltrare istanza di voltura, redatta in carta legale, al Comune di residenza o sede della Società con contestuali dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 come già sopra specificato.

L'erede per il periodo di prosieguo dell'attività a titolo provvisorio dovrà presentare al Comune che ha rilasciato la licenza una comunicazione contenente:

- 1) i propri dati anagrafici completi compreso il codice fiscale;
- 2) gli estremi della licenza intestata al de cuius per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante oggetto della comunicazione;
- 3) il luogo e la data del decesso del titolare della licenza;
- 4) la specificazione delle attrazioni con le quali viene continuata l'attività.

Alla comunicazione dovranno essere allegati:

- 1) tutti gli atti di nomina dell'erede rappresentante, oppure l'atto costitutivo della Società (nel caso di più eredi);
- 2) copia della comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.

Il decesso del titolare dell'attrazione dovrà essere comunicato da parte dell'erede / eredi al Comune che ha/hanno effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.

Questo/i dovrà/dovranno altresì ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Al subentrante si applica la disciplina di cui all'articolo 15.

Art. 31

Cause di decadenza e revoca

La concessione s'intenderà decaduta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S.;



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

- b) revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza;
- c) mancata attivazione o esercizio per trenta giorni consecutivi, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute, gravidanza o altre motivazioni purché adeguatamente documentate;
- d) accertata titolarità di altra concessione per esercire attrazioni dello spettacolo viaggiante in altri Comuni;
- e) mancato o tardivo versamento dell'importo dovuto.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare la decadenza dalla concessione con atto motivato, per i seguenti motivi:

1. violazione degli obblighi di cui al precedente art. 22;
2. accertamento di danni alle proprietà comunali;
3. gravi o reiterate violazioni al C.d.S.;
4. gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza;

Salvo che ricorrano casi di urgenza, dell'avvio del procedimento di declaratoria di decadenza è dato, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 32

Responsabilità del procedimento e competenza degli uffici comunali

La competenza per l'organizzazione dell'attività, l'assegnazione dei percorsi ed il rilascio delle autorizzazioni di esercizio è attribuita all'Ufficio comunale SUAP, in base al "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Alla Polizia Municipale, oltre al parere preliminare in rapporto al codice della strada, ed agli altri organi preposti ai controlli è affidata la vigilanza sullo svolgimento dell'attività, per quanto riguarda l'ordine, la sicurezza pubblica, la viabilità ed il rispetto delle norme.

Art. 33

Sanzioni

Qualora non sia diversamente disposto da leggi o da altri regolamenti comunali, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, fatte salve le denunce all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Per reiterate violazioni, l'Amministrazione Comunale, nella persona del Dirigente competente, potrà anche disporre, motivandola, la sospensione temporanea dell'attrazione fino a 30 giorni e, nel caso di gravi violazioni potrà disporre la revoca immediata della concessione e l'esclusione dai parchi del Comune per un periodo massimo di due anni. Il provvedimento di revoca della concessione comporta l'annullamento dell'anzianità di presenza precedentemente maturata.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Art. 34

Sanzioni e penali

L'accertamento formale delle violazioni regolamentari è di competenza esclusiva della Polizia Municipale che inoltrerà rapporto scritto al Dirigente Responsabile del competente Servizio, per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

Sono sanzionate come violazioni al presente regolamento, oltre quelle già previste nei precedenti articoli, le seguenti fattispecie:

- a) Modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione, non preventivamente autorizzate: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 , con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino al corretto ripristino della stessa;
- b) Mancata ottemperanza a disposizioni impartite dal Dirigente competente entro lo stesso giorno della disposizione: sanzione pecuniaria da €50,00 ad €300,00. Nel caso di recidiva nel corso dell'anno solare, oltre la sanzione pecuniaria, si applica la sospensione dell'attività da uno a trenta giorni;
- c) Mancata ottemperanza a provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione dell'attività della stessa emanati dal Dirigente competente: sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della chiusura coattiva dell'attrazione;
- d) Conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni: sanzione pecuniaria da €50,00 ad €300,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione da uno a trenta giorni; un'eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata con revoca dell'autorizzazione;
- e) Inosservanza dell'orario di esercizio e/o dei limiti delle emissioni sonore: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 1 a 5 giorni; un'eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata, con la sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attrazione da 5 a 20 giorni;
- f) Utilizzazione di personale coadiutore diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione da 1 a 5 giorni;
- g) Occupazione di suolo oltre i limiti stabiliti nella concessione per la biglietteria: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione accessoria del ripristino dell'occupazione; un'eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata con la sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attrazione per da 5 a 10 giorni ed il ripristino dell'occupazione;
- h) Mancato rispetto del percorso concesso, se non preventivamente autorizzato dal Dirigente



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

competente: sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00; un'eventuale recidiva sarà sanzionata con la sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 5 a 20 giorni;

- i) Mancato pagamento del canone e degli ulteriori oneri nel termine previsto : sospensione dell'attività per un periodo disposto dal Dirigente, oltre il quale il mancato pagamento comporterà la revoca della concessione.

Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti comportanti la sospensione e la cessazione dell'attività per le motivazioni di cui al comma 2 del presente articolo, fatti salvi ulteriori casi debitamente motivati.

TITOLO III **CIRCHI EQUESTRI**

Art. 35 **Disposizioni generali**

1. I circhi, inseriti nella sezione IV dell'elenco delle attrazioni spettacolari previsto dall'art. 4 della L. n. 337/68, sono soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 e successive modifiche "Norma di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".
2. Ogni circo deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile, risultante dal Registro delle imprese.
3. Gli spettacoli circensi ed equestri potranno essere svolti, all'interno dell'area di cui al precedente art. 3 o in alternativa, su un'area privata, della quale ne sia dimostrata la disponibilità e sia dichiarata idonea ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, quest'ultimi relativi alla sicurezza, incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo ed alla viabilità pedonale e veicolare.
4. L'istallazione dei circhi equestri, anche in aree private, per le particolari esigenze logistiche della Città di Sorrento, che gode di un'economia prevalentemente turistica, dovrà avvenire esclusivamente nel periodo tra il 1 ottobre ed il 31 gennaio, previa autorizzazione e disponibilità del proprietario e/o gestore dell'area privata;
5. Eventuali deroghe ai suddetti periodi ed al numero massimo dei circhi annuali, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, per particolari manifestazioni, verificata l'inesistenza di problemi o impedimenti sia di ordine materiale che di prevalente interesse pubblico.
6. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.
7. E' preferibile non impiegare animali nello svolgimento delle attività circensi e degli spettacoli



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

viaggianti al fine del graduale superamento dell'utilizzo degli stessi così come previsto dall'art. 2, comma 4), lettera h) della L. n. 175/2017 e della mozione reg. Gen. 375/4 approvata dal Consiglio regionale della Campania nella seduta n. 145 del 07/10/2019 .

Art. 36

Presentazione delle domande

Le domande tese ad ottenere l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività circense temporanea, devono contenere i seguenti dati:

1. generalità complete del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata; per le società tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
2. estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese in qualità di appartenente alla categoria e del codice identificativo di registrazione dell'attrazione rilasciato ai sensi del D.M. 18/05/2007;
3. tipologia e dimensione del tendone, nonché la relativa capienza massima di spettatori nella struttura;
4. la denominazione del complesso che si intende installare;
5. l'area pubblica o privata che si intende occupare e la superficie necessaria per lo svolgimento dell'attività comprensiva di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte, attrezzature, servizi e la dislocazione delle gabbie e dei recinti degli animali) corredata da planimetria;
6. nel caso si chieda di installare il circo su di una area privata indicazioni relative all'area da occupare (localizzazione, proprietario, superficie da occupare, ecc.) e del titolo di cessione dell'area;
7. il periodo per cui si chiede l'autorizzazione, compreso il periodo occorrente per l'allestimento e lo smontaggio;
8. dichiarazione attestante i giorni e gli orari degli spettacoli;
9. dichiarazione delle tariffe applicate al pubblico;
10. elenco dettagliato degli animali al seguito e del numero di esemplari per ogni specie nonché tutta la documentazione utile a dimostrare il rispetto delle norme sul benessere degli animali;
11. nulla osta igienico - sanitario, rilasciato dal competente Servizio Veterinario dell'ASL.
12. elenco nominativo comprensivo delle generalità complete dei familiari e collaboratori che operano nell'esercizio dell'attività di spettacolo circense;
13. le modalità ed i tempi per la pulizia e la disinfezione dell'area dove si soffermeranno gli animali;
14. numero e dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione e le dimensioni dell'area che occupano;
15. dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 T.U.L.P.S.;
16. dichiarazione dell'assenza di cause di impedimento ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni;



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Alla domanda dovranno essere altresì allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione temporanea sostitutiva del possesso della licenza ex 69 T.U.L.P.S. debitamente rinnovata, oppure in allegato, copia autentica della licenza stessa;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove l'esercente dichiara di essere proprietario dell'attrazione e di non essere titolare di autorizzazioni comunali e/o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari, ovvero non svolga professionalmente altre attività;
- c) planimetria della struttura, unitamente alla descrizione del materiale utilizzato (telone, tubi, ecc...) ed alla documentazione necessaria all'ottenimento della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- d) Copia del collaudo annuale, redatto da un professionista abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- e) Copia della quietanza di pagamento relativa alla polizza di assicurazione per responsabilità civile, in corso di validità;
- f) Versamento bolli virtuali per il rilascio dell'autorizzazione;
- g) Piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- h) Dichiarazione che attesta che nessun animale è stato prelevato in natura;
- i) Copia della documentazione tecnica e del libretto dell'attività.

Le domande devono pervenire non oltre sessanta giorni naturali consecutivi antecedenti la data di inizio dello spettacolo circense.

Ai fini dell'istruttoria delle richieste, l'ufficio comunale potrà richiedere ulteriori documentazioni.

Le domande presentate fuori termine non verranno considerate valide, senza ulteriori comunicazioni.

Non possono essere presentate istanze cumulative; per ogni manifestazione deve essere presentata una domanda.

Art. 37

Rilascio dell'autorizzazione

1. La concessione di suolo è subordinata al rilascio della licenza di agibilità, prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S., e successive modificazioni.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività è subordinata anche all'ottenimento della nulla osta e/o autorizzazioni sanitarie nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Il rilascio della licenza di agibilità, ove ricorrano i presupposti del Dpr 311/2001 comprende la presentazione al Comune di:
 - a. Attestazione di corretto montaggio delle strutture;
 - b. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
4. In caso di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, qualora lo spettacolo si svolga su area pubblica, è necessario rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, in materia di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 38

Criteri preferenziali

1. Nel caso di pluralità di richieste per lo svolgimento di attività circensi sulla stessa area e per il medesimo periodo ai fini dell'assegnazione, al fine di garantire la migliore attività all'utenza, il punteggio complessivo assegnabile previsto dall'avviso dovrà articolarsi, secondo i parametri del presente articolo:

- in ordine di rilievo decrescente, prevedendo possibilità di attribuire il più alto numero di punti in dipendenza dalla maggiore qualità della prestazione da offrire con l'attrazione;
- contemplando valori sub-ponderali che non comportino sproporzioni tra il massimo ed il minimo di punti attribuibile al singolo parametro;
- omettendo previsioni di punteggio massimo in grado di attribuire ingiustificata preponderanza ad un solo parametro, tanto da garantire sensibile vantaggio ai fini del punteggio complessivo.

2. Secondo quanto enunciato al comma precedente, i parametri vanno individuati nei seguenti:

- esperienza pregressa nella medesima attrazione, con considerazione di periodo minimo annuale;
- numero di migliorie ed attività ulteriori rispetto alla prestazione oggetto di concessione, offerte gratuitamente ad implementazione del livello quali-quantitativo dell'attrazione;
- numero di giornate di messa a disposizione gratuita dell'ente dell'attrazione per eventi istituzionali.

3. L'istruttoria delle domande, quanto a tempestività, completezza e regolarità dei requisiti è di competenza del Suap; la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio e la formazione della graduatoria sono condotte da una commissione nominata dal dirigente del competente dipartimento.

Art. 39

Attività complementari

Non è consentita l'attività di somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 40

Obblighi e divieti

1. Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione per il pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S.
2. Non è ammessa la rappresentanza nella conduzione dell'attività.
3. Il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari conviventi o di dipendenti regolarmente assunti ed in possesso dei requisiti. La licenza di pubblico spettacolo e la concessione di suolo pubblico devono essere esposti nella struttura, in modo ben visibile.
4. E' vietato l'ingresso nell'area a veicoli, carovane, carriaggi ed attrazioni che non siano state



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

5. Il titolare del circo con presenza di animali, prima dell'inizio dell'attività, dovrà aver ottenuto nulla osta igienico - veterinario, rilasciato dal competente Servizio Veterinario dell'ASL.
6. L'utilizzo degli animali è consentito esclusivamente durante gli spettacoli circensi.
7. I direttori ed i titolari di circhi sono tenuti ad impegnarsi ad osservare il Protocollo d'Intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e L'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.
8. La concessione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa per violazione del sopraindicato protocollo d'intesa e per accertato maltrattamento degli animali, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legge 12 novembre 1993, n. 473, in caso di recidiva o condanna.
9. Il Comune declina ogni responsabilità in caso di danni verso terzi per diritti e ragioni degli stessi. Eventuali inadempienze da parte dei circhi saranno segnalate all'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
10. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto della quiete pubblica e dell'orario di apertura e chiusura dell'attività, determinato nell'atto autorizzativo.
11. L'uso di altoparlanti e di impianti di amplificazione è consentito esclusivamente all'interno della struttura e nel rispetto dei limiti di rumorosità consentiti dalla normativa vigente in materia.
12. Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità pubblica, essendo l'unico responsabile di eventuali danni causati a cose e/o persone all'interno del circo.
13. Il concessionario manleva l'Amministrazione Comunale da ogni danno causato a terzi per effetto dell'occupazione e dell'attività esercitata.
14. Il concessionario dovrà altresì provvedere alla costante pulizia dell'area occupata del circo, collocando appositi contenitori, idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti
15. Dovrà inoltre collocare un numero di contenitori idonei all'utilizzo da parte del pubblico.
16. Allo scadere del termine della concessione il titolare del circo dovrà sgomberare l'area, che dovrà essere lasciata in condizioni di perfetto ordine e pulizia.
17. Il Concessionario è tenuto al rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché dei regolamenti di Polizia Urbana, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
18. La concessione di suolo pubblico è subordinata ai requisiti previsti dall'art. 7 del presente regolamento;
19. L'importo della cauzione potrà essere ridefinito periodicamente con apposita deliberazione della Giunta Comunale come previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.
20. La cauzione è dovuta anche quando l'area occupata è privata.
21. La cauzione potrà essere restituita entro 30 giorni dal termine dell'occupazione, previo nulla osta dei competenti uffici comunali, dopo aver accertato lo stato dell'area precedentemente occupata e che non vi siano ulteriori addebiti a carico del concessionario.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Art. 41

Tutela degli animali

1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati dagli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali ed alle relative norme vigenti in materia.
2. Gli animali utilizzati nell'attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o ad atti crudeli, né essere costretti a compiere attività che presuppongano un precedente comportamento vessatorio o comunque innaturale rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare e a far osservare le disposizioni vigenti per garantire il benessere degli animali e la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.
4. Gli animali devono essere custoditi con cura, in spazi idonei a consentire loro piena libertà di movimento anche in relazione alla taglia, adeguatamente nutriti e rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie.
5. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio Veterinario ASL competente, come da normativa vigente, ed è subordinato al rispetto delle prescrizioni dallo stesso dettate.
6. E' fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio comunale con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche esotiche di:
 - a. Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali e abbiano dimensioni compatibili con le caratteristiche biologiche della specie;
 - b. Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga di animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 6 della Legge 150/1992;
 - c. Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - d. Non mantenere vicine specie tra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenze di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
 - e. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
 - f. Non utilizzare gli animali prelevati in natura;
 - g. L'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondono alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e al presente regolamento.

Art. 42

Sanzioni

Qualora non sia diversamente disposto specificamente da leggi o da regolamenti, per le violazioni alle norme del presente regolamento da parte dei circhi, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, fatte salve le denunce all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla Legge. Nel caso di gravi violazioni il dirigente competente potrà disporre la decadenza immediata dalla concessione e l'esclusione dai parchi del Comune per un periodo massimo di due anni.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

TITOLO IV

ESERCIZIO DI BALERE, TEATRI VIAGGIANTI, TEATRI DI BURATTINIED ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE

Art. 43

Rilascio dell'autorizzazione

1. Sono soggette alla licenza di cui all'art. 69 del T.U. delle leggi di P.S., le attività di:
 - a) Balli a palchetto (o balere);
 - b) Teatri viaggianti e teatri di burattini;
 - c) Esibizioni di moto-auto acrobatiche;così come definite nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337 approvato con decreto ministeriale del 23/04/1969 e ss.mm.ii..
2. La licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività e la concessione di suolo pubblico sono rilasciate previa:
 - a. Presentazione dei documenti e acquisizione di pareri indicati nei precedenti artt. 5, 15 e 16;
 - b. Ottenimento dei nulla osta necessari nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;
 - c. Presentazione della documentazione comprovante la disponibilità dell'area nel caso in cui l'attività si svolga su area privata.
3. L'attività, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata in qualsiasi periodo dell'anno purché non rechi disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale.
4. Le domande per l'installazione e la gestione dell'attività devono essere presentate sul portale telematico dell'ufficio SUAP tra i 60 e i 30 giorni prima dell'inizio previsto.
5. Non possono essere presentate istanze cumulative; per ogni manifestazione deve essere presentata una domanda.
6. Il dirigente ha facoltà di prendere in considerazione eventuali domande pervenute con minor anticipo rispetto al termine indicato al precedente comma 4, purché l'area risulti disponibile per il periodo richiesto e compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
7. Nel caso in cui siano presentate più richieste per la medesima area e per lo stesso periodo di tempo, ai fini dell'assegnazione dell'area stessa si osserva il criterio generale **tenuto conto dei requisiti di cui agli articoli 16-17-18 del presente regolamento.**

TITOLO V

SPETTACOLI DI STRADA

Art. 44

Disposizioni generali

1. Lo spettacolo di strada inserito nella sezione VI dell'elenco delle attrazioni spettacolari previsto dall'art. 4 della L. n. 337/68 è inteso come attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.
2. Il presente Titolo disciplina l'insieme delle disposizioni volte a valorizzare e ad ospitare le forme artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esercitate in spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, salvaguardando nel contempo, con imposizione di vincoli e limiti, la serena e civile convivenza, la tutela della quiete pubblica, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro e l'igiene ambientale ed in generale la sicurezza stradale ed urbana.
3. L'attività di spettacolo di strada inclusa nell'elenco di attrazioni e di intrattenimenti del cd. "Spettacolo Viaggiante" è considerata attività artistica intrapresa come esercizio commerciale di piccola impresa viaggiante. Pertanto è necessario presentare domanda al Comune dove ha sede l'impresa richiedente, per il rilascio della licenza di "Spettacolo di Strada" come previsto ex art. 69 TULPS.
4. Le attività di spettacolo di strada, sono, altresì, escluse dal campo di applicazione del D.M. 8/05/2007 e successive modifiche "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza e tutela del pubblico e degli artisti.
5. L'esibizione dell'artista di strada deve rispettare le disposizioni e il vigente:
 - *Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
 - *Regolamento di Polizia Urbana;*
 - *L' Ordinanza Sindacale n. 41 dell' 8 febbraio 2012 sulla diffusione sonora presso esercizi pubblici, commerciali ed assimilati, attività turistico-ricettive, circoli privati e ricreativi;*
 - *Gli articoli 15, 20, 190 e 211 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada);*
 - *Le ordinanze sindacali n. 316 del 16 giugno 2009, n. 332 del 3 luglio 2009 e n. 152 del 15/05/2014 aventi ad oggetto l'esercizio dell'arte in strada nel territorio del Comune di Sorrento; e tutte le norme e gli adempimenti che regolano il diritto di autore.*

Art. 45

Soggetti destinatari

Le attività artistiche che possono essere svolte sul territorio cittadino vengono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) Mimi, giocolieri, clown, acrobati, cantastorie, statue viventi, fachiri, mangiafuoco, burattinai **(senza teatro)**, danzatori, madonnari, ritrattisti, che non avanzano richieste di compenso, ma solo

eventuali offerte "a cappello";

- b) Musicisti, Street band, *artisti dediti all'*attività posteggia napoletana o d'altro genere.

Art. 46

Presentazione domande per il rilascio della concessione

1. L'artista di strada che intenda esibirsi sul territorio comunale deve presentare domanda, almeno 30 (trenta) giorni prima l'inizio dell'esibizione, utilizzando il modello predisposto dal Comune da presentare al protocollo generale del Comune, indirizzato al Sindaco ed al Comando di P.M., quest'ultimo provvederà all'istruttoria dell'istanza ed alla verifica di quanto dichiarato.
2. Nel caso in cui pervengano più domande per l'esercizio dell'arte di strada da svolgersi nel medesimo periodo e nella medesima zona, e pertanto concorrenti tra loro, si procede con i requisiti di priorità previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 47

Criteri per l'occupazione delle aree e spazi pubblici e fasce orarie d'esercizio delle arti di strada

1. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale è consentito nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinanza Sindacale n. 152 del 15/05/2014.
2. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata della esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.
3. Per le attività di cui all'art. 45 comma a) le esibizioni possono svolgersi nelle seguenti zone: Corso Italia lungo il tratto di strada compreso fra Piazza Tasso e Piazza Veniero (incluso lo spazio antistante la Cattedrale e l'area della stessa Piazza Veniero); Piazza Marinai d'Italia; Parchi e giardini pubblici anche al di fuori del centro storico, coerentemente con quanto previsto dai regolamenti per la salvaguardia degli stessi.
4. Per le attività di cui all'art. 45 comma b), invece, le esibizioni possono svolgersi su tutto il territorio comunale, ma secondo le seguenti fasce orarie: *Periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre:* Dalle ore 9.00 alle ore 13,30 e dalle ore 17.00 alle ore 23.30.

Periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 maggio: Dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00.

Art. 48

Obblighi e condizioni per l'esercizio dell'arte di strada

1. Gli artisti di strada, oltre al rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale di cui all'art. 44, sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi e condizioni per l'esercizio dell'arte di strada:
 - a) non esercitare il commercio ambulante;
 - b) non impedire o ostacolare la normale circolazione pedonale e stradale;
 - c) non impedire accessi agli esercizi commerciali, a passi carrabili o a proprietà private e sia fatta salva la visibilità delle vetrine;



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

- d) non danneggiare la fruizione visiva dei panorami o scorci che includono monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico;
- e) svolgere l'attività, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto: della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore; della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi;
- f) l'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce attività con emissioni vocali, strumentali o comunque, rumorose, può esibirsi, nell'arco della giornata, nel medesimo posto, il tempo necessario per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre quindici minuti. Successivamente, per la *medesima durata temporale*, potrà esibirsi a non meno di 200 metri dal posto precedente;
- g) Non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di nessun tipo, anche di ridotte dimensioni;
- h) non chiedere il pagamento di biglietto, né chiedere un preciso corrispettivo predeterminato per l'esibizione o per altre attività accessorie; è consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio a "cappello" che determina la possibilità di ottenere libere offerte da parte degli spettatori;
- i) non occupare una medesima area o spazio con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile;
- j) mantenere la pulizia e il decoro del suolo delle infrastrutture e degli arredi.

Art. 49

Responsabilità

1. Gli artisti di strada sono responsabili di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possono essere causati dalla loro esibizione.
2. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi secondo le condizioni originarie.
3. L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico, per concomitanti manifestazioni e per altre ragioni di opportunità ovvero ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'esercizio dell'arte in strada.

Art. 50

Divieti e prescrizioni per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada

1. E' vietato esercitare attività artistiche di strada:
 - a) sulle carreggiate delle strade aperte al traffico;
 - b) davanti ai passi carrabili o davanti alle attività commerciali in assenza di specifica autorizzazione dei titolari;
 - c) nelle aree riservate a parcheggi se ciò comporta intralcio alla circolazione o sottrazione di spazi per la sosta delle autovetture;



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

- d) in prossimità di scuole negli orari di lezione, biblioteche, luoghi di culto in orari coincidenti con funzioni religiose o di culto, di ospedali e di case di cura o in luoghi in cui si tengono altre manifestazioni, fatta salva la disponibilità di spazi adeguati e la garanzia delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle stesse. Il divieto di esercizio è valido indipendentemente dal fatto che l'attività in sé produca emissioni sonore, in quanto anche il brusio della folla richiamata dall'artista o gli applausi del pubblico possono arrecare disturbo al normale svolgimento delle attività.
2. E' vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio; è altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", devono essere utilizzati materiali che non possono danneggiare il sedime e dovranno essere utilizzati prodotti con propellenti senza CFC (cloro-fluoro-carburi) e con pigmenti senza metalli pesanti.
3. E' vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno esibirsi ad una distanza non inferiore a 30 metri dagli edifici e mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso è fatto obbligo per l'artista dotarsi di teli ignifughi e di altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali. Le esibizioni degli artisti di strada che utilizzano materiali o liquidi infiammabili sono consentite se fatte da comprovati professionisti preferibilmente in contesti di manifestazioni organizzate.
4. E' vietato l'utilizzo di messaggi o promozione pubblicitaria durante l'esibizione, né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.
5. Sono vietate installazioni permanenti del tipo palcoscenici, platee, sedili per il pubblico ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti necessari e tipici per lo svolgimento dell'attività.
6. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante gli spettacoli di strada ed è vietato spargere sul suolo pubblico qualsiasi cibo per animali.
7. E' vietata l'attività diretta a speculare sulla credulità o sui pregiudizi altrui quale quella di ciarlatano, in conformità alle norme contenute nel T.U.L.P.S. E' vietata qualsiasi forma di scommessa o gioco d'azzardo.
8. Sono vietate tutte quelle attività che offendono la morale pubblica anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, che inneggino ad ogni genere di discriminazione e/o che siano comunque offensive dei valori fondanti della Costituzione Italiana e/o lesive dell'immagine del territorio.
9. L'adozione da parte di chi esercita l'arte di strada di comportamenti che contrastino con le norme del presente Regolamento implica, qualora non configurino anche violazioni di altre norme, di leggi, o di regolamenti, il divieto di esercitare attività nel territorio comunale per il periodo di un anno. Tale sanzione verrà irrogata al contravventore con apposito provvedimento.
10. Inoltre, qualora l'espressione artistica di strada sia contraria al decoro dei luoghi, contrasti con il comune senso della vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento, dovrà interrompere immediatamente l'attività. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi alla richiesta o reiteri il comportamento si applicherà il divieto di cui al precedente punto 9).
11. Ai sensi dell'articolo 3 del vigente "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali" approvato con deliberazione Consiliare n. 51 del 29 settembre 2008, si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 100,00



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

(cento/00), così come dal combinato disposto del punto 2 dell' articolo 9 del citato Regolamento.

TITOLO VI

SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

Principi generali e applicazioni delle sanzioni

1. L'esercente attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente Regolamento in ogni sua parte nonché dei provvedimenti e/o disposizioni legate all'esercizio e alla conduzione dell'attività.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque/00) a 500 (cinquecento/00) euro, come disciplinato dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e all'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773 del 18/06/1931, da Leggi specifiche in materia e fatte salve le sanzioni a carattere penale, qualora il fatto costituisca reato.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689.
4. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, tenuto conto della gravità delle singole violazioni, con riferimento alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 del D.Lgs 267/2000 può prevedere un diverso e differenziato importo del pagamento in misura ridotta.
5. In caso di mancato pagamento di eventuali sanzioni comminate in applicazione al presente Regolamento ovvero di altre violazioni inerenti all'esercizio delle attività dal medesimo disciplinate, l'ufficio competente potrà trattenere le somme versate a titolo di cauzione fino alla definizione degli illeciti amministrativi e rivalersi sulle stesse fino a concorrenza dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie determinate.
6. Costituiscono specifiche violazioni al presente Regolamento le seguenti fattispecie da applicarsi a tutte le attività dello spettacolo viaggiante già regolamentate:
 - a) Dichiarazioni non corrispondenti a verità e/o produzione di documentazione falsa o difforme rispetto agli originali;
 - b) Conduzione dell'attrazione/attrezzatura mobile da parte di personale diverso da quello indicato al momento della richiesta di autorizzazione;
 - c) Cessione a terzi dell'area assegnata dal Servizio competente per l'esercizio dell'attività;
 - d) Mancato rispetto degli orari di esercizio dell'attività contenuti nella licenza/concessione;
 - e) Inosservanza dei limiti delle emissioni sonore, delle prescrizioni inerenti l'igiene e la sanità pubblica e/o delle prescrizioni inerenti l'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - f) Omessa fissazione, in posizione stabile e visibile, su ogni attrazione o attrezzatura mobile utilizzata, del relativo codice identificativo;
 - g) Difformità fra misure dichiarate e misure effettive dell'attrazione ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi rilevabili dall'elaborato planimetrico;
 - h) Esercizio di attività su area pubblica o privata con attrazione/attrezzatura mobile diversa da quella autorizzata;
 - i) Esercizio di attività su area pubblica o privata con attrazione/attrezzatura mobile priva del titolo autorizzatorio;
 - j) Mancato rispetto dei tempi di montaggio e/o smontaggio della/e attrazione/i o dell'attrezzatura



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

-
- mobile;
- k) Occupazione di area pubblica per un periodo superiore a quanto autorizzato;
 - l) Esercizio dell'arte di strada senza la prescritta concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici;
 - m) Inosservanza delle prescrizioni contenute nella concessione e nella licenza di esercizio e/o qualunque condotta o esibizione che non rispetti il pubblico decoro, le norme di convivenza e le prescrizioni di tipo igienico/sanitario.
7. In caso di inadempienze, condotte irregolari e/o omissive che violano norme di legge specifiche, le sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative previste dalla legge.

Art. 52

Sospensione e revoca dei titoli autorizzatori

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza delle disposizioni di legge.
2. L'Amministrazione Comunale può in ogni momento sospendere temporaneamente o revocare, per motivi di pubblico interesse, motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per assicurare la pubblica incolumità e per esigenze di tutela della quiete pubblica e privata, gli atti autorizzatori per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
3. Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti comportanti la sospensione e la cessazione dell'attività per le motivazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 53

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Per le attività di spettacolo viaggiante si rinvia, inoltre, alle disposizioni del Ministero dell'Interno in materia di norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante in genere.
3. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Art. 54

Controversie

Tutte le controversie inerenti al presente regolamento saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale. Il foro competente è quello di Torre Annunziata per i diritti soggettivi; il Tar Campania, Napoli, per gli interessi legittimi.

Art. 55

Sanzioni - Norme accessorie

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste ai precedenti artt. 33 - 34 - 42, in relazione al tipo di attività esercitata.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni cui alla Legge n.337 del 18 marzo 1968 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento d'esecuzione, dello Statuto e dei Regolamenti del Comune di Sorrento, nonché di ogni altra disposizione di Legge.

Art. 56

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'esito della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.